

TI_GERICHTE 31.2005.7 vom 22. Februar 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-02-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2005.7

FR: TI_GERICHTE 31.2005.7 du 22 février 2006

IT: TI_GERICHTE 31.2005.7 del 22 febbraio 2006

Regeste

Responsabilità ex art. 52 LAVS dell'amministratore unico di una SA non fallita; contestazione (respinta) sull'emissione degli attestati di carenza beni; pagamento rateale del danno non è motivo di giustificazione per l'eluso pagamento dei contributi; riduzione danno dopo pagamento di terzi.

Erwägungen

E. 1

avrebbe permesso alla Cassa di essere completamente coperta nel suo credito e quindi di evitare l'insorgere di ogni e qualsiasi danno. L'CO 1 non può nemmeno ritenersi protetta dalla notifica di un attestato di carenza beni definitivo poiché questo avviene a seguito di pignoramento e non del fallimento della società. Anche se l'atto di carenza dei beni a seguito di pignoramento "renverse la présomption de solvabilité (cfr. Gilleron, Commentaire de la li fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, volume art. 89 - 159, ad art. 149 pag. 834) occorre considerare come il signor RI 1 abbia permesso di appurare l'esistenza di beni pignorabili a salvaguardia del pagamento di arretrati di oneri sociali. Conseguentemente l'_____ non ha subito alcun danno e già per questo motivo il ricorso deve essere accolto." (Doc. I) Ora, va rilevato che la Cassa ha emanato la decisione di risarcimento 25 novembre 2004 dopo aver ricevuto in data 30 ottobre 2003 il primo attestato di carenza beni. Al riguardo va ricordato che, conformemente la giurisprudenza del TFA, in un'esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno, determinante per stabilire la decorrenza della perenzione ex art. 52 cpv. 3 LAVS, coincide con la notifica dell'attestato di carenza beni ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 LEF, in relazione con l'art. 149 LEF questo anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento. Da quel momento decorre il termine per far valere la pretesa di risarcimento (cfr. STFA del 19 agosto 2003 nella causa M, H 142/03, consid. 4.2 e 4.3; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R. G., consid. 4.3; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H 265/00, consid. 3.6.; STFA del 19 febbraio 2003 nella causa A., B., C., D., E., H 284/02, consid. 7.2.; DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine). Tuttavia ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun ricavo (cfr. STFA del 19 agosto 2003 nella causa M, H 142/03, consid. 4.2 e 4.3; RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine). Va poi ricordato che in casu dal novembre 1999 la Cassa ha

sistematicamente precettato la società per i contributi non soluti e che le procedure esecutive riguardanti i contributi 2001-2003 sono sfociate in numerosi attestati di carenza beni - il primo è stato rilasciato il 30 ottobre 2003 (doc. 4), l'ultimo il 5 aprile 2005 (doc. 6) in quanto non è stato riscontrato alcun bene pignorabile. In queste circostanze, vista l'assenza di beni pignorabili la Cassa non può essere criticata per non aver proceduto, dopo il rilascio di ogni singolo attestato di carenza, al proseguimento dell'esecuzione senza ulteriore precetto (art. 149 cpv. 3 LEF) oppure ad un sequestro (art. 271 cpv. 1 lett. 5 LEF), tantomeno ad un'azione di revocazione ex art. 285 LEF, ammesso e non concesso che vi fosse un motivo per richiederla. È vero che, come verrà esposto al consid. 2.8 e come da ultimo confermato dalla Cassa nel citato scritto del 21 dicembre 2005, la società ha nel frattempo versato dei contributi arretrati, ma è altrettanto vero che il debito contributivo per gli anni in questione è ben lungi da essere completamente estinto. A fronte di questa manifesta illiquidità la DT 1 non ha ottemperato al suo obbligo di versamento integrale degli oneri sociali e quindi la Cassa ha subito un danno, anche se la società non risulta essere (ancora) fallita. In queste circostanze la convenuta ha rettamente chiesto in via sussidiaria agli amministratori il risarcimento dovuto per i contributi paritetici non versati dal datore di lavoro (cfr. consid. 2.1). 2.7. Con scritto 28 giugno 2005 l'avv. RA 1 ha chiesto al TCA: " in merito alla pratica citata in epigrafe, ritengo opportuno e necessario verificare la consistenza degli attivi della ditta DT 1; ovvero nell'intento di dimostrare l'inattendibilità degli atti di carenza beni provvisori rilasciati nei confronti della ditta. In questo senso è necessario richiamare dall'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche l'incarto fiscale dell'ultima tassazione della ditta DT 1 ed eventualmente far allestire una perizia sul valore venale e commerciale degli atti notificati al fisco. Allo scopo potrebbe pure essere utilizzata la documentazione versata agli atti. Purtroppo ed ai fini di verificare l'attendibilità, il richiamo all'autorità fiscale appare più che opportuno." (Doc. X) Occorre innanzitutto ricordare che per quanto riguarda la succitata richiesta di assunzione di prove, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF, per costante giurisprudenza, da tale principio costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b; DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). È utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all'autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4; STFA del

E. 5

novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a ; DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28, consid. 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Va poi rilevato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall'altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ■ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ■ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). In casu, d i primo acchito appare alquanto singolare come, nonostante la presenza di macchinari, il cursore del competente ufficio esecuzione non abbia riscontrato dei beni pignorabili. Va tuttavia ricordato che, conformemente al diritto esecutivo, il debitore (in caso di società anonima debitrice il consiglio di amministrazione, quale rappresentante verso terzi della società; cfr. art. 718 CO), oltre ad assistere al pignoramento o farsi rappresentare (art. 91 cpv. 1 cifra 1 LEF), deve indicare al funzionario incaricato "sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti ed i diritti verso terzi" (art. 91 cpv. 1 cifra 2 LEF). La violazione di tale obbligo d'informazione è del resto penalmente rilevante (art. 323 CP, eventualmente artt. 163 e 164 CP). Ciononostante, nell'evenienza concreta non spetta allo scrivente Tribunale accertare la conformità alla legge di quanto eseguito dai funzionari esecutivi (in relazione al rilascio degli attestati di carenza beni), tenuto conto che, almeno secondo quanto risulta agli atti, il loro operato non è stato oggetto di reclamo alla competente autorità di vigilanza (art. 17 LEF; sull'oggetto e sui motivi del ricorso all'autorità di vigilanza cfr. Ammon-Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, pag. 39s) e quindi non occorre dare seguito a quanto richiesto sopra. Inoltre, il ricorrente, quale membro del Cda della _____ SA, oltre al diritto di consultare gli atti esecutivi (art. 8a LEF), può avere accesso alla documentazione fiscale della società. Pertanto, egli avrebbe potuto produrre quanto chiesto a sostegno della sua tesi. Da ultimo, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza e pertanto il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.

2.8. Quale motivo di giustificazione, il ricorrente ha affermato di aver fatto tutto quanto era ragionevolmente possibile per impedire che la Cassa subisse un danno, rilevando quanto segue: " Il bilancio e il conto esercizio al 31 dicembre 2004, nonché le allegate analisi (doc. G) permettono di confermare come la ditta DT 1 sia ormai uscita da un periodo di crisi. Già nel corso del 2004 la ditta ha potuto contare su un rilevante utile di esercizio. La ditta DT 1 ha versato nel corso dei mesi di gennaio e febbraio ulteriori fr. 20'000.-- di arretrati di oneri sociali e a partire del 31 marzo 2005 verserà mensilmente fr. 15'000.-- sempre a copertura degli oneri sociali arretrati (cfr. doc. G commento pag. 2). In altri termini il datore di lavoro continua a versare all'IAS i contributi sociali arretrati; ovvero grazie alla politica adottata dal consiglio di amministrazione voluto dallo stesso signor RI 1 e costituito da specialisti nel ramo finanziario. Il signor RI 1 richiama già sin d'ora dalla DT 1 di _____ tutti i verbali del Cda dal 1999 ad oggi. Tali documenti permetteranno di acclarare la tesi del

ricorrente. È già stato ricordato che la giurisprudenza federale riconosce motivi di giustificazione e di discolta quando l'inosservanza di prescrizioni appaia, date le circostanze, legittima e non colposa (DTF 108 V 186 consid. 1b, 193 consid. 2b; RCC 1985 pag. 603 consid. 2. 647 consid. 3a). Può quindi darsi che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l'esistenza della ditta, ad esempio nell'ipotesi di passeggere difficoltà di liquidità. Ma perché simile comportamento non coinvolga l'applicazione dell'art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro abbia, al momento in cui decide, seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarebbe possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1985 pag. 604 consid. 3a). Questa situazione si presenta in modo chiaro e sinanche lapalissiana nel caso in esame (doc. G). Attualmente la ditta lavora a pieno regime e gli arretrati a credito dell'_____ verranno coperti." (Doc. I) Va qui precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., Inc. 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 4.6. e riferimenti; STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., H 336/95, consid. 3d). In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G., p. 6 e giurisprudenza ivi citata). Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all'incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V 243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.). Il TFA, in una decisione del 16 maggio 2002 nella causa A. e B., H 61/01, consid. 3b, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18, ha sentenziato che se, per diversi anni, non sono stati fatti versamenti, decade la possibilità di discoltarsi. Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l'illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolta posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N. e P. L.). Nell'evenienza concreta, è vero che per quel che concerne gli oneri sociali relativi agli anni 2001-2003, oggetto della presente procedura, la società li ha parzialmente liquidati. Ma è altrettanto vero che il pagamento dei contributi arretrati, è stato effettuato unicamente dopo l'invio di numerose diffide e precetti esecutivi (in merito cfr. conteggio riassuntivo; allegati A – A3 sub doc. 3). Non va del resto dimenticato che, come già evidenziato, da novembre 1999 la Cassa ha sistematicamente avviato procedure esecutive nei confronti della DT 1 per il pagamento dei contributi. Non siamo dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (cfr. DTF 121 V

243, principi ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D. C., A. P. e M. P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3). In tal senso, la circostanza segnalata dal ricorrente, ossia che nel corso del 2004 la ditta sia uscita dalla crisi, presentando un utile d'esercizio, non cambia nulla, visto che da diversi anni i contributi non sono stati integralmente versati. A titolo di raffronto è utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243), in cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa. Ora, l'aver, nella fattispecie, procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici dal 1999 e lasciato scoperti gli oneri sociali dal 2001, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità dell'amministratore. Il mancato pagamento dei premi è, dunque, da considerare cronico. Nel caso di specie, non è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze rilevate è pensabile il contrario. Infine, non può assurgere a motivo di discolpa (conformemente alla giurisprudenza del TFA, l'esistenza di un piano di pagamento rateale dei contributi può costituire un motivo di discolpa per l'organo responsabile solo se i pagamenti rateali si succedono regolarmente; cfr. STFA inedita 24 settembre 2002 nella causa R, H 298/01, consid. 3.3.3; DTF 124 V 253) il fatto che con scritto 15 dicembre 2004 la Cassa abbia concesso al ricorrente una dilazione di pagamento del risarcimento danni in relazione alla decisione di risarcimento del 25 novembre 2004 (doc. H). Tale rateazione riguardava il risarcimento ex art. 52 LAVS chiesto a RI 1 per i contributi non versati dalla DT 1 e non concerne il debito contributivo della società stessa. Con scritto 21 dicembre 2005 la Cassa convenuta ha del resto negato che vi sia stato un accordo con la società in merito ad un pagamento rateale dei contributi scoperti (XII). 2.9. Il ricorrente ha poi fatto presente che le difficoltà di pagamento dei contributi sono iniziate nel 1999, allorquando non poteva disporre di alcun conto bancario poiché i pagamenti venivano eseguiti direttamente da _____, titolare economico della ditta. Egli ha inoltre sottolineato di essersi dissociato dalla politica commerciale attuata dal succitato, il quale a sua insaputa negli anni 1998/1999 avrebbe acquistato in _____ una macchina il cui costo superava fr. 3'000'000 con grave perdita di liquidità necessaria per far fronte agli impegni societari assunti ed agli oneri sociali (cfr. ricorso pag. 3). Orbene, occorre sottolineare che quanto riportato sopra non può costituire una giustificazione del comportamento del ricorrente, agente prima quale amministratore unico ed in seguito membro del CdA della DT 1, riguardo al mancato pagamento dei contributi. Come già rilevato dallo scrivente Tribunale nella sentenza del 17 novembre 2000 in merito ad un'altra procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS riguardante lo stesso ricorrente (a quel tempo egli fungeva da amministratore unico; cfr. inc. 31.1999.34), conformemente alla costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO "l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni". Pertanto

deve, di principio, informarsi periodicamente dell'andamento dell'azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 116, consid. 4a e STFA del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1.; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 8b; DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.). In casu, nonostante con lettera 2 dicembre 1999 si sia dissociato dalla conduzione economica della società attuata da _____ (doc. C), il ricorrente è rimasto membro del CdA. Non avendo le sue sollecitazioni a liquidare in particolare il pagamento dei contributi (già oggetto di diverse procedure esecutive) sortito alcun effetto utile, egli avrebbe dovuto agire con determinazione, uscendo dalla società per tempo ed avrebbe certamente evitato di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; SVR 2001 AHV n° 15 consid. 6b). Va poi ricordato che in caso di inadempimento degli obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno. Il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del CdA di una società anonima (cfr. STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H265/00, consid. 4.3; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c), ritenuto inoltre che Livio Strozzi ha una specifica formazione di fiduciario (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 6.3.1., nella fattispecie si trattava di persona non sprovveduta in ambito amministrativo-commerciale in quanto attiva quale agente generale di un'assicurazione e membro del CdA di altre società; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H265/00, consid. 4.3, nella fattispecie si trattava di un direttore di una fiduciaria; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4b e STFA dell'11 gennaio 2002

nella causa C., H 102/01, consid. 5, nelle due fattispecie si trattava di un laureato in scienze economiche; STCA del 28 maggio 2002 nella causa A., Inc. 31.01.15, consid. 2.8.1, nella fattispecie si trattava di un controller dipl. fed.; STCA del 17 aprile 2001 nella causa A. e B., Inc. 31.00.11-12, consid. 2.7). In conclusione, non riscontrando alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolta, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla DT 1, in solidarietà con gli altri membri del CdA, limitatamente a fr. 360'934,20 (cfr. consid. 1.6). In tal senso la decisione contestata dev'essere modificata. 2.10. Conformemente all'art. 61 cpv. 1 lett. g prima frase LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. Nel caso in esame, l'importo del danno è stato ridotto a dipendenza di pagamenti non imputabili al ricorrente e tali versamenti non hanno minimamente inciso sul suo obbligo di risarcimento ex art. 52 LAVS. Ritenuto che il succitato obbligo è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non può essere ravvisata una vittoria, nemmeno parziale dell'amministratore della DT 1, tantomeno una soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non assegnare delle ripetibili, ancorché parziali (vedi un caso analogo in STFA inedita del 5 agosto 2002 in re F e C, H 67/01).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.